

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1960

(53^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Vendita a trattativa privata al comune di La Spezia del compendio costituente l'ex caserma "Goffredo Mameli" sita in quel capoluogo » (725) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 862, 863, 864
BERTOLI	863, 864
CONTI, <i>relatore</i>	863, 864
FRANZA	864
GIACOMETTI	863
PARATORE	864
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	863, 864

« Vendita a trattativa privata, all'Università degli studi di Napoli, dell'immobile patrimoniale disponibile sito in Napoli, denominato "ex manifattura dei tabacchi San Pietro Martire" » (759) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	864, 866
BERTOLI	865
CONTI, <i>relatore</i>	865
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	865

« Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte

del compendio patrimoniale disponibile sito fra via Platea e via Dante di detta città » (764)

(Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 866, 868, 869
BERTOLI	869
BOSCO	868, 869
CONTI, <i>relatore</i>	867
FORTUNATI	868
FRANZA	869
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	868, 869
RODA	867, 868

« Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile denominato "ex caserma Gregorutti" sito in detta località » (765) (Discussione e approvazione) (2):

PRESIDENTE	870, 871
CONTI, <i>relatore</i>	870, 871

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito fra via Platea e via Dante di detta città ».

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex caserma Gregorutti" sito in detta località ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

FRANZA Pag. 870
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 870, 871

« Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati "ex idroscalo" e "Campo Rampigna" con una area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo » (790) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 871, 872
 CONTI, *relatore* 872
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 872

« Assestamento delle tassazioni riguardanti la imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni » (799) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 887, 889
 BERGAMASCO, *relatore* 887, 888
 FORTUNATI 888, 889
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 888, 889
 RODA 888, 889

« Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile denominato "ex caserma Marcucci Poltri" e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza » (834) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE 872, 873, 874, 875
 BOSCO 874
 CONTI, *relatore* 872, 873
 GALLOTTI BALBONI Luisa 873
 OLIVA 874
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 873, 874, 875
 RODA 873
 TRABUCCHI 873

« Cessione di immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato in permuta di altri immobili da costruire a cura dei cessionari e da destinare a servizi militari » (851) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 875, 883, 884, 886, 887
 BERGAMASCO 885

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex caserma Marcucci Poltri" e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza ».

BERTOLI Pag. 880, 882, 884, 886
 BOSCO 877
 CONTI, *relatore* 875, 883
 FORTUNATI 876, 878, 884
 FRANZA 882
 OLIVA 885
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 880, 883, 884, 886, 887
 RODA 876, 878, 881, 882, 886
 TRABUCCHI 878, 883, 886

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di La Spezia del compendio costituente l'ex caserma "Goffredo Mameli" sita in quel capoluogo » (725)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di La Spezia del compendio costituente l'ex caserma "Goffredo Mameli" sita in quel capoluogo ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di La Spezia, del compendio costituito dall'ex caserma « Goffredo Mameli » di quel capoluogo confinante a nord con la ferrovia militare Arsenale M.M., ad est con la via della Caserma (ex via di Gag-

giola), ad ovest con la Monfalcone ed a sud con il viale A. Ferrari e con l'inizio di via Nazario Sauro, per il prezzo di lire 145 milioni pagabile in due rate uguali delle quali la prima da corrispondere contestualmente alla stipula dell'atto e la seconda, con gli interessi legali, allo scadere di un anno da tale stipula.

L'immobile sarà destinato, per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di stipula del contratto, alla costruzione di scuole o di impianti sportivi cittadini o di opere di carattere pubblico pertinenti alle finalità ed ai compiti di istituto del Comune.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione di detto contratto con proprio decreto.

C O N T I, *relatore*. Il comune di La Spezia ha chiesto l'acquisto dell'ex caserma « Goffredo Mameli », resasi disponibile in seguito a dismissione pronunciata dal Ministero della difesa che l'ha ritenuta non più idonea per i propri servizi, onde adibirla a servizi pubblici ed a scopo di interesse cittadino.

Il compendio è costituito da un'area di metri quadrati 28.897.40 su cui sorgono vari manufatti danneggiati dagli eventi bellici.

Il prezzo di vendita era stato calcolato dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali in favore del comune di La Spezia, tenuto conto degli obiettivi da raggiungere, in circa lire 150.000.000, ridotto poi a lire 145 milioni da pagarsi in due rate annuali, delle quali la prima alla stipulazione del contratto, e la seconda a distanza di un anno, con gli interessi legali sulla somma.

Tenuto conto delle finalità di carattere pubblico che il comune di La Spezia si propone di perseguire, propongo alla Commissione di accogliere la richiesta di acquisto avanzata da detto comune.

P R E S I D E N T E. Poichè si tratta della vendita della ex caserma « Goffredo Mameli » al comune di La Spezia, il quale dovrebbe acquistarla per adibirla a servizi di pubblica utilità, abbiamo ricevuto qualche

sollecitazione per vedere se si può ridurre ancora il prezzo di lire 145.000.000, già ridotto dalla Direzione generale del catasto e dai servizi tecnici erariali.

Io credo però che ciò non sia possibile.

G I A C O M E T T I. Quando la pratica arriva a questo punto è stata approvata dagli enti tutori del Comune.

C O N T I, *relatore*. Il Comune avrà già aderito, ci sarà l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa; viceversa l'impegno dell'Amministrazione non ci può essere perchè ci troviamo di fronte al fatto compiuto.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando la pratica arriva qui è già perfetta, dal punto di vista del Comune. Però la Commissione in sede deliberante può modificare come ritiene più opportuno.

B E R T O L I. Desidererei avere qualche chiarimento, per quanto riguarda la destinazione dell'immobile. A me sembra che se il Comune decide, sia pure trovandosi in condizioni finanziarie non troppo floride, di spendere lire 145.000.000 pagabili in due rate per acquistare l'immobile, deve sapere con precisione a quale uso destinarlo. Nel caso si trattasse di una scuola, sorge un piccolo problema. In base alla legge sul piano decennale, lo Stato ha stanziato contributi per la costruzione delle scuole. Il Comune di La Spezia, che spende 145 milioni per lo acquisto del terreno, potrà avere il contributo anche per la costruzione della scuola.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I punti essenziali del contratto sono già stati illustrati dal relatore. Il disegno di legge contempera gli interessi dello Stato e quelli del Comune perchè ha stabilito un prezzo leggermente inferiore a quello che l'Ufficio tecnico erariale aveva deliberato ed ha concesso una dilazione al pagamento però senza danno per lo Stato, in quanto la

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

seconda rata comprenderà anche gli interessi legali.

Circa l'osservazione fatta dal senatore Bertoli, poichè nel contratto è fissato un periodo, non inferiore ai venti anni, entro il quale il Comune si è riservato di stabilire i progetti definitivi dell'uso di questo terreno — che tra l'altro è vincolato o alla costruzione di scuole o ad impianti di carattere sportivo o ad opere di pubblico interesse — le opere da compiersi dovranno sempre essere di carattere pubblico, pertinenti alle finalità del Comune, entro questo periodo di tempo.

PRESIDENTE. Ma era necessario fare fin da ora questo trapasso?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarà una sistemazione che il Comune farà a seconda del progetto che dovrà essere approntato.

FRANZA. A me sembra invece che il Comune, in questo modo, sia vincolato soltanto per venti anni e che dopo sia libero di vendere a terzi. Dopo venti anni il compendio costituente l'ex caserma « Goffredo Mameli » diventerà patrimonio del Comune, e quindi quest'ultimo avrà facoltà di alienarlo. Allora è evidente, non essendo indicata con precisione la destinazione, che il Comune potrebbe anche improvvisare degli impianti sportivi o altro del genere sul terreno, e poi, a suo tempo, alienare il tutto.

CONTI, *relatore*. Dopo il periodo di tempo stabilito il Comune può anche alienare.

BERTOLI. Ripeto che mi sembra strano che un Comune spenda 145 milioni per l'acquisto di un suolo — perchè praticamente dovrà demolire la caserma — senza sapere che cosa vuol farne. E nel caso vi costruisca delle scuole, il Comune avrebbe il contributo dello Stato anche sui 145 milioni pagati per il terreno.

CONTI, *relatore*. Io non ho presente il testo del progetto relativo al contributo

per la costruzione di edifici scolastici, ma mi sembra che l'edificio scolastico potrebbe già essere di proprietà del Comune e potrebbe ugualmente avere il contributo. Il contributo è sulla costruzione. Ora, che l'area sia già di proprietà del Comune, lo diventi per acquisto da un terzo, lo diventi per acquisto di terreno di proprietà dello Stato, praticamente è la stessa cosa.

PARATORE. E perchè c'è un limite di venti anni?

CONTI, *relatore*. C'è un vincolo limitato nel tempo. Entro questo periodo il Comune deve adibire il terreno a certi determinati scopi; dopo è libero di farne quello che crede. Perchè il Comune deve essere vincolato all'infinito?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere che la competenza della Commissione, per quanto sia legale, si riferisce alla tutela degli interessi dello Stato in rapporto al prezzo. Le questioni, poi, sull'utilizzazione (che sono già stabilite, sia pur limitate a venti anni) che il Comune ne farà esulano un po' dalla competenza della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, all'Università degli studi di Napoli dell'immobile patrimoniale disponibile sito in Napoli, denominato " ex manifattura dei tabacchi San Pietro Martire " » (759) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, all'Università degli studi di Napoli, dell'immobile patrimoniale disponibile sito in Napoli deno-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

minato "ex manifattura dei tabacchi San Pietro Martire"», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. L'Università degli studi di Napoli, al fine di assicurarsi la disponibilità di aree idonee e adeguate per far fronte alla necessità di costruire adeguati e funzionali fabbricati da destinare a propri Istituti scientifici, ha chiesto di acquistare a trattativa privata la ex manifattura dei tabacchi di San Pietro Martire. L'Ufficio tecnico erariale ha valutato l'immobile in lire 478 milioni che l'Università è disposta a pagare.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso, in una riunione del 24 marzo 1959, parere favorevole all'attuazione di tale vendita per il prezzo sopra indicato, nell'intesa che il relativo ricavo venga utilizzato ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in base al quale l'importo delle vendite di cespiti patrimoniali assegnati ad uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può « essere portato in aumento della dotazione dell'apposito articolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma, con cui si provvede per l'acquisto di immobili e per nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti ».

Essendo il valore dell'immobile, peraltro, superiore al limite entro il quale l'Amministrazione dei monopoli ha facoltà di alienare a trattativa privata, il presente disegno di legge è stato predisposto allo scopo di autorizzare la vendita sopra indicata.

B E R T O L I . Non sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge; soltanto vorrei far rilevare alla Commissione alcune cose, molto brevemente. Questa ex manifattura dei tabacchi San Pietro Martire si trova al Rettifilo, di fronte alla Università, quindi in un posto molto comodo e quanto mai opportuno per poter eventualmente ampliare l'edificio dell'Università.

Però a me sorge il dubbio che si spendano 478 milioni per l'acquisto di questo com-

plesso patrimoniale con l'intenzione di trasportare nell'edificio già esistente la Facoltà di giurisprudenza. La situazione della Università di Napoli, a mia conoscenza, è tanto grave che alcuni anni fa era sorta la necessità di trasportare nell'attuale sede il Politecnico di Napoli. S'è fatto un progetto, c'è stato uno stanziamento dello Stato, in parte anche con i fondi dell'ultima legge speciale per Napoli, e si è costruito l'edificio a Fuorigrotta, il cui rustico però, da circa due anni, non è stato portato a termine: i lavori non vanno avanti, in parte per questioni sorte con l'impresa di costruzioni, in parte anche perchè, per proseguire i lavori occorrerebbero dei fondi di cui l'Università non dispone. Allora — ripeto — ho il sospetto che invece di utilizzare soltanto, per la Facoltà di giurisprudenza, il suolo su cui adesso sorge l'edificio della manifattura dei tabacchi di San Pietro Martire, si possano migliorare i locali della manifattura stessa, senza demolirli, e sistemare lì la Facoltà di giurisprudenza.

Se questa dovesse essere la soluzione, io sarei contrario all'approvazione del disegno di legge, perchè la vendita è subordinata al fatto che sull'area acquistata sorga una nuova facoltà. Trattasi di un edificio molto antico, in cui la manifattura dei tabacchi non poteva più rimanere, che consta di grandi cameroni che non è possibile adibire ad Università.

Quindi secondo me occorrerebbe, o attraverso un ordine del giorno, o in qualunque altro modo che la Commissione ritenesse opportuno, vincolare l'Università a non trasportare la Facoltà di giurisprudenza nei locali di San Pietro Martire, ma a demolire la manifattura dei tabacchi, e a costruire su quel suolo i locali per la nuova Facoltà.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anzitutto vorrei fare una considerazione, in relazione all'osservazione fatta dal senatore Bertoli; e cioè che l'Università degli studi di Napoli probabilmente non intende avere dei vincoli circa il modo di sistemazione di tutto il complesso dei fabbricati necessari alla sistemazione della nuova

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

Facoltà di giurisprudenza. Posso soltanto dire che sia l'Università di Napoli, sia il Ministero della pubblica istruzione, nelle loro rispettive lettere che ho qui davanti a me, accennano alla necessità di utilizzazione di questo terreno, di questo complesso, per sistemarvi la Facoltà di giurisprudenza: queste sono le parole precise del Magnifico Rettore. Il Ministero della pubblica istruzione, a sua volta, in occasione della richiesta di adesione, ha scritto: « Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, perchè l'Ateneo napoletano ha urgente bisogno dell'acquisto in questione onde utilizzare l'area per la costruzione della nuova sede della Facoltà di giurisprudenza, opera che contribuirà ad alleviare la grave crisi edilizia nella quale l'Ateneo stesso si viene a trovare ».

Il Magnifico Rettore parla di utilizzazione in generale, senza venire a questa specificazione, in cui, viceversa, il Ministero della pubblica istruzione è addivenuto.

Quindi io penso che le preoccupazioni del senatore Bertoli possano essere superate. Ad ogni modo, mi pare che la Commissione debba, in questo caso, limitare la sua competenza a determinare il prezzo di acquisto, che è quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Bertoli ha detto che nel caso di nuova costruzione della Facoltà di giurisprudenza potrebbe essere d'accordo, si potrebbe stabilire che la Commissione prende atto della dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione sull'uso che sarà fatto dell'area.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo di lire 478 milioni, all'Università degli studi di Napoli il compendio patrimoniale disponibile, denominato

ex manifattura tabacchi San Pietro Martire, sito in tale città alla Via Porta di Massa n. 1, costruito sopra un'area di metri quadrati 5.768 e delimitato dalla via suddetta, dal Vico degli Scoppettieri, dalla Via Principessa Margherita, da case private, dalla Chiesa di San Pietro Martire e dalla Piazza Ruggero Bonghi.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del contratto di compra-vendita.

(È approvato).

Art. 2.

L'intero ricavo della vendita autorizzata in base al precedente articolo sarà portato in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato destinato all'acquisto di immobili ed a nuove costruzioni o miglioramenti di fabbricati esistenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile sito fra via Platea e via Dante di detta città » (764).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile sito fra via Platea e via Dante di detta città ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile sito fra via Platea e via Dante di detta città, per il prezzo di lire 22.000.000 da corrispondersi in dieci annualità, con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Tale suolo è destinato per almeno dieci anni dalla data di stipula del relativo contratto alla costruzione di una Chiesa con casa parrocchiale ed annesse opere di assistenza e carità.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I, *relatore*. Nella relazione al disegno di legge in discussione si motiva la vendita in oggetto, esponendo la situazione.

Da pochi anni, nella zona orientale di Taranto, si è avuta un'estensione dell'agglomerato urbano, al quale deve essere assicurata anche l'assistenza morale e religiosa. Poichè questa esigenza è stata largamente avvertita dalla popolazione, i competenti organi ecclesiastici hanno cercato di provvedere. Quindi la Curia Arcivescovile ha chiesto l'acquisto, per conto della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, di un terreno di mq. 4.600, facente parte del patrimonio disponibile, sito tra via Platea e via Dante, suolo da utilizzare per la costruzione di una chiesa con casa parrocchiale ed annesse opere di assistenza e carità.

Per la vendita del detto suolo l'Ufficio tecnico erariale di Taranto avrebbe stabilito un prezzo di lire 22.000.000, che l'acquirente ha accettato, e che dovrebbe essere pagato in dieci annualità con la corresponsione di interessi legali a scalare.

Si dice nella relazione che, poichè il suddetto negozio comporta alienazione a trattativa privata di un bene patrimoniale dello Stato avente un valore superiore ai limiti consentiti dalla legge per tale procedura, si è predisposto il presente disegno di legge per ottenerne l'autorizzazione.

R O D A. Mi astengo da qualsiasi osservazione nel merito: siamo di fronte ad un apprezzamento molto più fondato del nostro, la cognizione di causa dell'Ufficio tecnico erariale. Però mi sia consentito fare una osservazione: chi vende in questo caso è lo Stato; però quando si vende con un contratto di questo genere, si vende almeno per contanti.

La questione della forma giuridica non mi interessa, e non mi preoccupo delle garanzie: sono sicurissimo che gli acquirenti pagheranno alla scadenza; non mi preoccupo di chiedere un'ipoteca che ci garantisca da eventuali insolvenze. La mia preoccupazione è un'altra: tutte le volte che si vende un bene immobile a dilazione, il primo prezzo che si fa non è mai inferiore al 40-50 per cento dell'intera somma, perchè, data la svalutazione che c'è stata dal 1952 ad oggi, e che è andata dal 4,50 al 6 per cento, è chiaro che, acquistando per un prezzo x con pagamento dilazionato di un decimo all'anno, significa in realtà non pagare un centesimo di interessi. Ciò indipendentemente dal fatto che se si compera oggi per lire 22.000.000, quando si sarà finito di pagare (e nella maggior parte dei casi il trapasso dell'immobile avviene soltanto dopo il pagamento dell'ultima rata), per il solo fatto della svalutazione a cui va incontro la nostra lira, si sarà pagata soltanto la metà del prezzo. Insomma io penso che se i privati potessero contrattare gli immobili con questo sistema, non ci sarebbe alcun individuo che li prenderebbe in affitto, perchè è molto più conveniente comprare pagando un decimo all'anno con gli interessi legali del cinque per cento, che affittare, perchè quello che si spende per comprare sarebbe in ogni caso sempre più conveniente dell'affitto.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

P R E S I D E N T E . Nel disegno di legge non è stabilito alcun termine: all'atto della stipulazione del contratto si stabiliranno le modalità di pagamento.

R O D A . Non voglio entrare in polemica sul piano etico o morale; ma, in sostanza, vi rendete conto, onorevoli senatori, che a un certo momento la corda, a furia di essere tirata, può anche spezzarsi?

Lasciatemi dire con franchezza il mio parere. Mi sembra che lo Stato, il quale oggi ha un *deficit* nel suo bilancio che tutti conosciamo, è un po' nella condizione del povero mendicante che fa credito al suo padrone di casa, perchè fino a prova contraria questi enti religiosi sono in grado, non solo di pagare, ma di fargli dei prestiti.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si tratta di un ufficio parrocchiale.

B O S C O . Volevo far rilevare che le osservazioni del senatore Roda sarebbero completamente pertinenti se si trattasse di vendere a una società privata. Però in questo caso il destinatario del negozio non è un ente ecclesiastico in generale, ma una parrocchia, e la parrocchia, secondo il diritto ecclesiastico italiano, esercita funzioni pubbliche, oltre quelle, essenziali per noi, di carattere religioso. Basterebbe ricordare le attribuzioni che la legge dello Stato dà alla parrocchia in materia di matrimoni. E quindi, se la parrocchia è tenuta a svolgere anche servizi di interesse dello Stato, giustamente deve godere di un particolare trattamento.

Dunque, quella agevolazione nel pagamento, che in un negozio di diritto comune sarebbe quanto mai deprecabile, in questo caso è pienamente giustificata. Gli enti parrocchiali non sono affatto ricchi, vivono tutti con supplementi di congrua, previsti dal Concordato.

E poi, io non sono affatto pessimista come il senatore Roda che ha detto una cosa che mi permetto contestare anche dal punto di vista economico: non è esatto statisticamente che ci sia una svalutazione del cinque

per cento; se mai c'è una svalutazione dell'uno, uno e mezzo per cento, che non è neppure progressiva, tanto è vero che gli indici della scala mobile, previsti per talune categorie, in certi casi non sono nemmeno entrati in vigore.

Quindi, per tali considerazioni, pregerei la Commissione di dare parere favorevole a questo disegno di legge, tanto più che noi, nell'esercizio delle nostre funzioni, vediamo che non si tratta affatto di un onere di manomorta, bensì di enti parrocchiali che devono esercitare una pubblica funzione.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, il senatore Bosco si è richiamato a un negozio di diritto pubblico per giustificare le formalità dell'assolvimento dell'obbligazione. Però il secondo comma dell'articolo unico lascia intendere che quest'area non servirà affatto alla parrocchia come parrocchia, perchè tale suolo è destinato, per almeno dieci anni dalla data di stipula del relativo contratto, alla costruzione di una chiesa con casa parrocchiale e annesse opere di assistenza e carità. È strano che un impegno parrocchiale preveda che in quest'area possa esserci un'altra utilizzazione. Se la parrocchia non vuole avere il vincolo di destinazione a chiesa, vuol dire che è già scartata una tale destinazione. Qui si dice: « Tale suolo è destinato per almeno dieci anni », mentre invece, nel caso del Comune di La Spezia, precedentemente esaminato, era stabilito un termine di venti anni.

A un certo momento, se si vuol considerare la parrocchia come un organo che assolve pubbliche funzioni nel paese, il suolo dovrà essere destinato in permanenza a questo assolvimento. L'espressione del secondo comma dell'articolo è molto vaga: su quel suolo possono impiantarvi, un cinematografo, un campo di tennis, e tutto ciò che vogliono.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accetta il termine di venti anni, se si fa un emendamento.

F O R T U N A T I . Presento allora un emendamento al secondo comma dell'articolo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

unico tendente a sostituire alle parole « dieci anni » le parole « venti anni ».

B O S C O. Prima di passare alla votazione dell'emendamento, vorrei pregare il senatore Fortunati di considerare se non sia il caso di dire, nel primo comma: « facente parte del compendio patrimoniale *dello Stato* ». Nell'articolo non c'è, ma nella relazione sì.

F R A N Z A. Mi preme chiarire che, quando noi diciamo, nel secondo comma: « Tale suolo è destinato per almeno dieci anni (o venti anni) » noi diamo una chiarificazione alla ragione della vendita, ma lasciamo all'altra parte un potere dispositivo di destinazione. Se noi invece vogliamo vincolare la parrocchia alla costruzione di una chiesa — ed è questo che noi desideriamo — è necessario dire: « Il suolo dovrà essere destinato »; se diciamo « è destinato », noi lasciamo all'altra parte la piena disponibilità patrimoniale; e questa intenzione potrà essere anche deviata con destinazione successiva.

B O S C O. Nessuna difficoltà di usare le parole « dovrà essere destinata ».

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella prassi della formulazione legislativa il presente è quello che si usa.

Siccome anche per le altre vendite, già approvate, abbiamo usato la parola « sarà », non vedo il motivo di modificare la dizione.

B E R T O L I. Non abbiamo difficoltà ad accettare la parola « sarà » se si fissa chiaramente il termine per il quale s'intende vincolare la parrocchia.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo intende che la destinazione sia obbligatoria.

P R E S I D E N T E. Il senatore Bosco ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « facente parte del compendio patrimoniale disponibile », le altre « dello Stato ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bosco.

(È approvato).

È stato altresì proposto dal rappresentante del Governo un emendamento sostitutivo al secondo comma: invece di: « Tale suolo è destinato » dire: « Tale suolo sarà destinato ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Il senatore Fortunati ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo unico, alle parole « dieci anni » le parole « venti anni ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Fortunati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Articolo unico

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto, del suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito fra via Platea e via Dante di detta città, per il prezzo di lire 22.000.000 da corrispondersi in dieci annualità con gli interessi legali a scalare sulle rate dilazionate.

Tale suolo sarà destinato per almento venti anni dalla data di stipula del relativo contratto alla costruzione di una Chiesa con casa parrocchiale ed annesse opere di assistenza e carità.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

Avverto che, in seguito alla modificazione approvata, anche il titolo del disegno di legge sarà così modificato: « Vendita a trattativa privata in favore della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Taranto del

suolo di mq. 4.600 facente parte del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito fra via Platea e via Dante di detta città ».

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Gregorutti " sito in detta località » (765)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, in favore del Comune di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Gregorutti " sito in detta località ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione del compendio patrimoniale disponibile denominato « ex caserma Gregorutti » sito in detta località, porzione costituita da un'area di mq. 3.285 di cui mq. 870 coperti da costruzioni, per il prezzo di lire 21.000.000 — di cui viene consentito il pagamento in 20 rate annuali di pari importo da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze — e con il vincolo di destinazione, per almeno un decennio, ad usi scolastici.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I , relatore. L'immobile di cui trattasi, denominato « ex caserma Gregorutti », è situato in Chioggia in posizione centrale, e precisamente a nord dell'abitato in prossimità del Corso del Popolo.

Il fabbricato è costituito da due piani e 39 vani e trovasi attualmente in discrete con-

dizioni di conservazione e manutenzione. Una parte di esso è utilizzato dalla locale Capitaneria di porto, e la rimanente porzione — costituita da un'area di mq. 3.285, di cui mq. 870 coperti da costruzioni — dal comune di Chioggia, che vi ha anche eseguito lavori di riattamento, la cui spesa gli è stata rimborsata quasi totalmente dal Genio civile come danni di guerra.

La porzione dell'immobile, già in consegna al Comune, è stata da questo richiesta in acquisto con l'intenzione di destinarla a scuola pubblica, uso per il quale anche oggi è adibita.

Il pagamento, determinato in lire ventuno milioni dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, verrebbe effettuato in venti rate annuali di uguale importo, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze, a partire dalla stipula del contratto.

Propongo pertanto alla Commissione di votare in senso favorevole all'autorizzazione di tale vendita.

F R A N Z A . L'imposizione del vincolo di destinazione deve corrispondere anche al rateizzo, perchè, decorsi dieci anni il Comune non potrebbe più versare il milione di rata e intanto avere la piena disponibilità del suolo nei confronti dell'alienazione. In questo caso lo Stato dovrebbe tentare un'azione non soltanto nei confronti del Comune, ma anche dei terzi.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma nel contratto è detto che possono perseguirsi anche i terzi.

F R A N Z A . Diciamo la verità: qui andiamo a consentire al Comune di Chioggia di poter realizzare, decorso il termine stabilito, le aree disponibili.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma con vincolo ipotecario.

F R A N Z A . Il Comune di Chioggia potrà vendere anche a terzi, a privati, mentre continua ancora a pagare la rata di lire un milione all'anno, e realizzare poi chissà quali somme.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Queste osservazioni possono essere superate da quanto mi permetto di dire. La circostanza che in una legge sia prevista una dilazione nel pagamento di dieci, quindici o venti anni, deriva dalla considerazione in cui sono state tenute le condizioni dell'ente cessionario. Quindi non è una disparità stridente, ma una valutazione dalla quale non si può prescindere.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che, similmente a quanto è stato fatto per il disegno di legge precedentemente approvato, è necessario aggiungere, nel primo comma di questo articolo unico, dopo le parole « di una porzione del compendio patrimoniale disponibile », le parole « dello Stato ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo,
(È approvato).

C O N T I , *relatore*. Propongo di sostituire, al penultimo rigo del comma, alla parola « decennio » la parola « ventennio ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal relatore

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore del Comune di Chioggia, di una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « Ex Caserma Gregorutti » sito in detta località, porzione costituita da un'area di mq. 3.285 di cui mq. 870 coperti da costruzioni, per il prezzo di lire 21.000.000 — di cui viene consentito il pagamento in 20 rate annuali di pari importo da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate degli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze —

e con il vincolo di destinazione per almeno un ventennio, ad usi scolastici.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

Avverto che, in armonia con la modificazione approvata, il titolo del disegno di legge risulta così formulato:

« Vendita a trattativa privata, in favore del comune di Chioggia, di una porzione dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex caserma Gregorutti" sito in detta località ».

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati "ex idroscalo" e "Campo Rampigna" con una area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo » (790) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con un'area di proprietà del detto Comune estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la permuta alla pari degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti in comune di Pescara e denominati « ex idroscalo » e « Campo Rampigna » con un'area di proprietà del detto comune

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

estesa circa metri quadrati 2.870 e compresa tra piazza Italia, via Padova e via Firenze di quel capoluogo.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di permuta.

C O N T I, *relatore*. Il comune di Pescara ha manifestato l'interesse ad acquistare due immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato per poter essere posto in condizioni di realizzare la costruzione di alloggi a carattere popolare. Tali alloggi dovrebbero infatti sorgere nell'immobile denominato « Campo Rampigna »; mentre nel primo immobile, denominato « ex idroscalo » il Comune aveva già costruito un complesso di fabbricati costituente l'attuale mercato ittico e la scuola marittima.

L'Amministrazione statale, a sua volta, ha avvertito da tempo la necessità di acquistare l'area di proprietà comunale, estesa per metri quadrati 2.870.10, sita nell'abitato dell'ex comune di Castellammare Adriatico, allo scopo di realizzarvi la costruzione del palazzo degli uffici finanziari per la sede di Pescara.

Il negozio è stato ritenuto vantaggioso per lo Stato, in quanto la detta permuta si effettuerebbe alla pari, nonostante la differenza di valore tra gli stabili demaniali e l'area comunale. Il disegno di legge è già stato approvato in sede deliberante dalla VI Commissione della Camera dei deputati e ritengo doveroso chiederne l'approvazione anche da parte della nostra Commissione.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Marcucci Poltri " e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza » (834)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca altresì il disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile denominato " ex caserma Marcucci Poltri » e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I, *relatore*. Il Comando della guardia di finanza è da tempo che cerca in Parma di dare adeguata sistemazione ai reparti esistenti in quella città, tuttora sparsi in vari edifici di proprietà privata e per i quali vengono corrisposti canoni di affitto non indifferenti. Il Comando si era infatti orientato per l'acquisto dell'ex caserma « Marcucci Poltri », che era stata dismessa dall'Amministrazione militare perchè gravemente danneggiata dalla guerra. Senonchè, il comune di Parma per proprie necessità e più esattamente nell'intento di costruire due edifici scolastici, venne nella determinazione di chiedere l'assegnazione dell'area dell'ex caserma che riteneva particolarmente adatta alle sue necessità.

Prese in esame le varie soluzioni, intese a conciliare le esigenze della Guardia di finanza con quelle prospettate dal comune di Parma, venne raggiunto un accordo di massima che prevedeva quanto segue: a) lo Stato avrebbe venduto l'ex caserma « Marcucci Poltri » — con esclusione del Chiostro di S. Ulderico (riconosciuto di notevole interesse storico ed artistico) e della relativa area di rispetto — al comune di Parma perchè ne utilizzasse l'area, previa demolizione dell'edificio diruto, per la costruzione di due edifici scolastici; b) il prezzo di vendita si sarebbe fissato in lire 100 milioni, pari alla valutazione dell'ex caserma fatta dall'Ufficio

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

tecnico erariale con perizia del 9 marzo 1957 riconosciuta congrua alla data del 20 agosto 1957; c) lo Stato avrebbe provveduto, a mezzo dei competenti organi tecnici, alla costruzione di una nuova caserma per la Guardia di finanza, utilizzando allo scopo un'area patrimoniale disponibile già facente parte della piazza d'armi di Parma; d) i mezzi finanziari occorrenti per costruire la nuova caserma si sarebbero ottenuti aumentando lo stanziamento di un miliardo di cui alla legge 1º novembre 1957, n. 1058, della somma di lire 85.500.000 corrispondente al ricavo dalla vendita della ex caserma « Marcucci Poltri », dedotto il valore dell'area da utilizzare per la costruzione medesima.

In tale maniera si sono potute risolvere e conciliare le esigenze dello Stato e del Comune, ottenendo nel contempo un vantaggio di ordine economico e funzionale. Mi permetto pertanto di raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del relativo disegno di legge.

R O D A . Poichè ci troviamo di fronte ad una vendita di un bene patrimoniale demaniale, secondo il mio punto di vista, quando una amministrazione qualunque essa sia, militare o civile, rende disponibile un bene demaniale, dovrebbe recederlo allo Stato.

P R E S I D E N T E . Ma qui non si tratta di una permuta, ma di una vendita condizionata.

T R A B U C C H I . A me pare, da uno sguardo alla planimetria, che l'area sia molto vasta e che i cento milioni per l'acquisto siano pochissimi.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Però la cessione ha dei vincoli.

T R A B U C C H I . Vorrei peraltro una spiegazione di carattere contabile: il comune di Parma paga 100 milioni, di cui 85.500.000 vengono spesi per la costruzione della nuova caserma della Guardia di finanza; e gli altri 14.500.000, che si dice sono per l'area, a chi vanno?

C O N T I , relatore. Vanno nel bilancio del Ministero difesa-esercito, quale compenso dell'area. Basta leggere attentamente i tre articoli del disegno di legge per avere le risposte a tutti gli interrogativi.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. La destinazione delle varie somme è stabilita dalla legge di carattere generale. Quando si è autorizzato il Ministero della difesa a rendere disponibile l'area di cui trattasi, si è stabilito anche che il prezzo relativo vada nel bilancio della Difesa: questa è una norma precedente a questa legge particolare.

In sintesi: l'area vale 15 milioni; 85 milioni vengono spesi per la costruzione dello immobile da destinare a caserma della Guardia di finanza, e rappresentano insieme i 100 milioni che il Comune versa. Siccome il miliardo stanziato con la legge del 1957 non è sufficiente per l'operazione, lo si aumenta con il provvedimento in esame ad un miliardo e 85.000.000.

T R A B U C C H I . Il negozio si svolgerà così: vi sono 100 milioni che vengono incassati esattamente e tutti 100 vanno al Ministero delle finanze; gli 85 milioni escono perchè si spendono sul bilancio dei Lavori pubblici e gli altri 15 restano nel bilancio delle Finanze, come entrata straordinaria.

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le finanze. Non è esatto: c'è la legge, che ho ricordato, che stabilisce il ritorno della somma per l'acquisto dell'area al Ministero della difesa. Non concordo quindi con quanto dice il senatore Trabucchi. Ed infatti la Ragioneria generale dello Stato ha precisato in proposito, che la vendita al comune di Parma dell'ex caserma « Marcucci Poltri » è diretta a scambiare il predetto immobile, attualmente in uso alla Guardia di finanza, con una somma di lire 100 milioni, da destinare alla costruzione di una nuova caserma nella stessa città. La nuova caserma verrebbe realizzata su un terreno che fa parte del comprensorio ex Piazza d'armi del Castelletto di Parma, già in uso al Ministero della di-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

fesa-esercito e da questo dismesso e retrocesso al Demanio, con il vincolo di venderlo e di riassegnarne il ricavato allo stesso Ministero.

Pertanto della predetta somma di lire 100 milioni, lire 14.464.000 andrebbero riassegnate al bilancio del Ministero della difesa, quale corrispettivo dell'area su cui verrebbe costruita la nuova caserma e lire 85.536.000 destinate alla costruzione della caserma stessa.

La precisazione della Ragioneria dello Stato è di una chiarezza straordinaria.

O L I V A . Si potrebbe sapere quale area è stata ceduta al comune di Parma?

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Ufficio tecnico erariale nel trasmettere la planimetria dell'area da destinarsi a sede della nuova caserma della Guardia di finanza, ha precisato che l'area stessa è a forma rettangolare con fronte ad ovest su Viale P. Torelli, a nord e ad est su due nuove strade di piano regolatore e a sud su aree in corso di cessione a varie cooperative edilizie. L'appezzamento, che a frazionamento effettuato figurerà al catasto terreni del comune di Parma col mappale 71-f - foglio n. 20, ha una consistenza pari a mq. 4520 catastali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 100.000.000, del compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Marcucci Poltri », sito in piazzale Santa Fiora di detta città, ad eccezione del Chiostro di San Ulderico e della relativa area di rispetto, distinti, rispettivamente, con le lettere A e B nella planimetria allegata alla presente legge.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

Come abbiamo fatto per i precedenti disegni di legge, sarebbe opportuno aggiungere nel testo, dopo le parole « del compendio patrimoniale disponibile », le altre: « dello Stato ».

Presento un emendamento in tal senso. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo di cui alla legge 1° novembre 1957, n. 1058, è aumentata di lire 85.500.000 per la costruzione, in Parma, di una nuova caserma per la Guardia di finanza.

Lo stanziamento della predetta somma sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1959-60, in aggiunta a quello di lire 200 milioni previsto per lo stesso esercizio dalla citata legge 1° novembre 1957, n. 1058.

B O S C O . Vorrei un chiarimento. Nell'articolo 2 dovrebbe risultare l'agganciamento del negozio di cui all'articolo 1 e la destinazione dell'area per la costruzione della caserma. Invece si parla solamente della autorizzazione alla vendita e della attribuzione della spesa finanziaria: non è detto che la caserma sorgerà su quel terreno.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ed infatti la caserma sarà costruita in altra parte.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 2 si è detto che lo stanziamento della spesa sarà disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60, in aggiunta

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

a quello di lire 200 milioni. Evidentemente nell'esercizio che sta volgendo al termine bisognerà fare una nota di variazione. Perché allora non mettere addirittura nell'esercizio finanziario 1960-61?

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È già stato iscritto in questo esercizio. Basterà un decreto ministeriale.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 85.500.000, previsto dal precedente articolo 2, sarà provveduto mediante correlativa aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che in seguito alla modificazione approvata all'articolo 1, il titolo del disegno di legge risulta così modificato:

« Vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex caserma Marcucci Poltri" e costruzione in detta città di una nuova caserma della Guardia di finanza ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso e la planimetria allegata all'atto parlamentare del Senato n. 834.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Cessione di immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato in permuta di altri immobili da costruire a cura dei cessionari e da destinare a servizi militari » (851)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Cessione di immobili di pertinenza

del patrimonio dello Stato in permuta di altri immobili da costruire a cura dei cessionari e da destinare a servizi militari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame ha una fisionomia tutto affatto diversa dai precedenti, come si può rilevare dall'elenco degli immobili di pertinenza del patrimonio dello Stato, allegato al disegno di legge stesso. Si tratta di immobili, alcuni dei quali sono a Roma, altri a Bologna e a Firenze; altri ancora a Torino, Milano e a Napoli.

La stessa formula e lo stesso titolo del disegno di legge ci dicono che si tratta di una cessione di immobili da destinare — non si sa ancora chi saranno i cessionari — alle condizioni di cui agli articoli del provvedimento, a servizi militari a permuta avvenuta. In sostanza con l'articolo 1 si autorizza la cessione degli immobili — come da elenco allegato — in permuta di altri immobili da costruirsi *ex novo* a cura dei cessionari e da destinare alla sistemazione degli accennati servizi militari, stabilendosi altresì che le costruzioni possono effettuarsi anche su terreni di proprietà statale all'uopo dismessi dal Ministero della difesa. L'articolo 2 stabilisce le modalità per il concretamento delle permutate con il metodo dei pubblici incanti. Negli articoli successivi si prevede ad assicurare che nessun onere finanziario vada a carico dello Stato per effetto delle nuove sistemazioni; che la cessione avvenga attraverso il Ministero delle finanze e la costruzione dei nuovi immobili su progetti di massima redatti dall'Amministrazione militare, in quanto le costruzioni dovranno essere destinate a servizi del Ministero della difesa. L'aggiudicatario si impegna di assumersi tutte le spese necessarie. Il valore della permuta è in relazione al valore dei fabbricati da costruire. L'importo quindi non può complessivamente superare il valore degli immobili che lo Stato cede all'aggiudicatario: tanto ricava e per tanto ricostruisce. Il valore degli immobili che lo Stato si impegna di cedere è determinato dagli Uffici tecnici erariali, i quali si pronunciano sulla congruità del valore attribuibile agli immobili. Successiva-

mente all'aggiudicazione verrà stipulato tra la Amministrazione delle finanze e la ditta deliberataria l'atto di reciproco impegno; mentre l'atto definitivo di permuta verrà stipulato dopo il collaudo delle nuove opere da parte dell'Amministrazione militare e sullo schema di questo impegno dovrà essere sentito preventivamente il parere del Consiglio di Stato.

Ai pubblici incanti ed alla stipulazione degli atti accennati intervengono il rappresentante dell'Amministrazione militare e quello del Ministero del tesoro.

R O D A . Vorrei fare una osservazione di fondo, che prescinde dall'entità dei beni e dei valori che sono trattati in permuta. Non entro quindi nel merito sul valore di questi immobili che verranno permutati sotto l'aspetto di cessione con altri immobili da adibirsi a servizi militari.

Questa permuta mi richiama invece ad una questione di principio. Non si sono accorti gli onorevoli colleghi che questo è un mezzo di contrabbando che non voglio nè posso assolutamente accettare? Non ci si accorge che in questo modo si viene a falsare la natura di un bilancio, ed in questo caso del bilancio militare?

Tutte le volte che un ente pubblico, sia esso civile o militare, è nelle condizioni di non poter più utilizzare un determinato bene immobile, il suo dovere — data la chiarezza che deve distinguere il bilancio — è quello di retrocedere l'immobile al Demanio; il Demanio pubblico riprende in consegna l'immobile e ne disporrà nel modo che crederà più opportuno o lo terrà incorporato nei suoi valori immobiliari. Tutte le volte che in un dicastero si profila la necessità di nuove esigenze, è chiaro che queste esigenze devono essere portate in bilancio. È chiaro altresì che i vecchi immobili non servendo più ad un dato Ministero, debbono essere retrocessi all'Amministrazione statale, che ne deciderà la loro sorte; mentre le nuove esigenze, quali che esse siano e per le quali non entro in merito, dovranno essere sempre fatte oggetto di impostazione in un bilancio preventivo, e quindi discusse; altrimenti con queste permutate si ingenera una confusione fra entrate e uscite, fra ri-

cavo e spese, che non è ammissibile in un bilancio di cosa pubblica, e men che meno nel bilancio appartenente allo Stato.

La chiarezza dei bilanci in uno Stato moderno esige una distinzione netta e assoluta tra entrate e spese; altrimenti si verrebbe a creare una confusione che, in questo caso, diventerebbe collusione tra spese ed entrate. Lo immobile non più utile ad un Ministero bisogna farlo rientrare nel patrimonio dello Stato e poi sottoporre alla discrezionalità del Parlamento le proposte di nuove esigenze che prescrivono la costruzione di nuovi immobili, il cui valore economico sia identico e pari a quello degli immobili retrocessi.

Ora vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto, che costituisce un precedente molto grave: se indipendentemente dal valore economico — già cospicuo di per sè — noi esaminiamo le indicazioni dei numerosi immobili che dovrebbero essere oggetto di permuta, dobbiamo convincerci che qualche cosa non va e che non possiamo lasciarla passare senza scalfire quello che è lo ordinamento del nostro bilancio, che esige estrema chiarezza e non confusione. Così non è possibile nel bilancio delle spese effettive uno spostamento da titolo a titolo: per esempio, se sul titolo *x* risparmio 10 miliard, li spendo in più nel titolo *y*.

Per analogia di ragionamento, non essendo ammissibile lo spostamento da titolo a titolo di una spesa e di un acquisto, anche questa permuta, indipendentemente dal fatto che noi possiamo o meno renderci conto dell'entità degli immobili che formano l'oggetto della permuta e indipendente anche dal fatto che noi possiamo o no renderci ragione del valore dei beni che verranno acquistati ed incorporati nel patrimonio del medesimo Ministero della difesa, mi sembra che il disegno di legge non possa passare così senza essere maggiormente meditato e senza un ulteriore approfondito esame.

Chiedo pertanto che il disegno di legge stesso venga rinviato.

F O R T U N A T I . Vorrei fare un'osservazione di carattere pregiudiziale. A parte quanto ha detto il collega senatore Roda, ogni

volta che si parla di nuove costruzioni che devono sorgere ed essere permutate con immobili all'uopo dismessi dai ministeri, si parla di passaggio, mentre per il perfezionamento di tale atti v'è bisogno di un provvedimento legislativo.

La cosa strana è che per quanto concerne alcuni centri urbani, vi sono ormai in atto da anni rapporti tra le Amministrazioni statali e quelle comunali per la cessione di aree. Le nuove proposte creano notevoli complicazioni e danno adito a sospetti e congetture non del tutto infondati. Come si fa, ad esempio, a mettere all'incanto la permuta di un edificio con un altro da costruirsi: permuta che dovrà avvenire allorché l'edificio costruendo sarà finito e potrà ospitare l'ospedale, il laboratorio o la caserma che il Ministero della difesa intende permutare? Ma poi vi è di più: l'articolo 4 afferma che per ciascuna permuta il valore degli immobili costruiti dall'aggiudicatario e l'importo delle spese (per il trasferimento, attrezzature e mobili dell'Amministrazione militare) non possono complessivamente superare il valore degli immobili che lo Stato cede. Ora io mi domando: se io vendo un immobile perchè non posso guadagnare, cioè richiedere — data l'ubicazione, la centralità, il piano regolatore — una somma maggiore? Mi pare che l'articolo 4 non abbia un senso, anche dal punto di vista finanziario-economico. Nulla vieta che vi sia chi fornisce il mezzo finanziario per costruire e poi chi costruisce ma in tal caso si esplicano due attività economiche che non possono avvantaggiare l'ente. Ed allora, perchè non procedere all'incanto per la vendita e poi l'Amministrazione della difesa provvede a far costruire?...

B O S C O . Mi scusi il senatore Fortunati, se l'interrompo; ma desidero dare qualche chiarimento preliminare sui presupposti dei fatti sui quali avviene la discussione. Circa l'esigenza della chiarezza dei bilanci e di una maggiore circospezione nella permuta, concordo con le osservazioni dei colleghi Roda e Fortunati. Ci troviamo dinanzi ad un provvedimento inconsueto nella forma. Ma perchè non si è potuto fare diversamente?

Posso assicurare — e l'esperienza l'ho fatta nei cinque anni che sono stato Sottosegretario di Stato per la difesa — che il problema è stato studiato per anni ed anni: non si è potuto far sorgere nuovi edifici per le esigenze nuove, proprio perchè non si sono potuti e non si possono disgiungere i due tempi, e cioè l'alienazione del bene e la costruzione del nuovo, poichè nel momento in cui si sgombera la caserma, il laboratorio di precisione, l'ospedale od altri locali, contemporaneamente sorge l'esigenza di avere gli edifici già pronti per occuparli.

Dal punto di vista contabile sarebbe certamente preferibile — come si sono espressi i senatori Roda e Fortunati — cedere i beni allo Stato, che dovrebbe poi provvedere a porre a disposizione della Difesa i nuovi edifici corrispondenti a quelli ceduti. Ma per far ciò il Tesoro dovrebbe anticipare le relative somme (il che non è stato possibile) per poter poi procedere alla vendita dei beni dopo di averli liberati da coloro che li occupano. Infatti, il valore del patrimonio sarebbe di gran lunga limitato se nel momento della vendita i beni fossero occupati. Dovendosi escludere sia l'anticipazione del finanziamento per costruire i nuovi edifici sia il sistema di vendere i vecchi edifici mentre in atto e per ancora lungo tempo sono occupati, si è ricorsi all'espedito di fare la cessione contro la costruzione di edifici adatti, in modo che lo scambio sia simultaneo. Evidentemente, ad esempio, il laboratorio militare di precisione che ha la sua sede in una zona centralissima di Roma, e che occupa milleduecento operai, non può essere smobilitato se non contemporaneamente al trasferimento nell'altro stabilimento costruito *ad hoc*. Se, d'altra parte, si vende l'area di quel laboratorio situato nella zona di Castro Pretorio, vicinissimo alla stazione, con gli operai ancora dentro certamente il valore sarebbe di gran lunga inferiore. Si è dovuto, quindi, giocoforza, ricorrere a questa singolare procedura: fare un impegno preliminare di permuta, poi procedere al suo perfezionamento: lo Stato si è garantito con tutte le clausole per prevenire ogni possibile evasione da parte dell'acquirente-costruttore.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)53^a SEDUTA (18 febbraio 1960)

R O D A . Non per questo ho fatto le mie osservazioni.

F O R T U N A T I . Dal punto di vista economico il problema non si sposta di una virgola. Il Ministro della difesa sembra così argomentare: « sono disposto a cedere l'area in cui vi è l'immobile per eseguire un'altra costruzione. Io però la cedo se mi si consegna un altro immobile che mi occorre. Siccome però la disponibilità dell'immobile o dell'area sarà soltanto futura, io non vendo perchè il prezzo di vendita diminuisce ». Ma colui che permuta sa benissimo che potrà utilizzare e servirsi dell'area soltanto quando avrà finito la costruzione richiesta dal Ministero della difesa! Nulla vieta che si faccia una vendita con un tipo di garanzia: dal punto di vista economico vendita e permuta si equivalgono, perchè vi è sempre un intervallo di tempo per lo scambio dei due immobili.

In secondo luogo mi sembra che vi sia una contraddizione di termini: da un lato si dice che gli immobili sono ormai non funzionali, non rispondono ai bisogni ed alle esigenze moderne; dall'altro si vuole, in luogo di questi, degli immobili moderni, più funzionali, che in linea generale costeranno di più e non di meno. Allora bisogna tener conto di queste cose, perchè altrimenti i costi economici saltano. Siccome l'area è quella che è ed ha un valore commerciale, noi dovremmo sfruttarla convenientemente. La maggior entrata per la vendita dell'area dovrebbe dar luogo a compensare il maggiore costo del nuovo edificio. D'altra parte gli edifici dismessi dal Ministero della difesa sono tutti situati in zone centrali o che lo sviluppo urbanistico sopravvaluterà, mentre le costruzioni — che saranno fatte dopo anni e anni — in cambio di quelli sorgeranno alla periferia anche lontana; cosa questa che all'Amministrazione militare non interessa affatto o interessa poco. Quello che non riesco a capire è che nel centro di una città moderna — a Bologna, per esempio, il pirotecnico sorge non più alla periferia, ma in una zona di centro non essendovi più le vecchie mura a limitare la città — si lasci speculare al pubblico incanto per trovare l'ac-

quirente delle aree disponibili. Non si possono ignorare i grossissimi problemi di carattere urbanistico esistenti in città come Roma, Milano Torino ecc., ma si finge di ignorarli in funzione delle esigenze espresse dall'Amministrazione militare; senza tuttavia tener conto che decentrando gli stabilimenti, gli ospedali, le caserme si impone alle Amministrazioni comunali una spesa per un complesso di nuovi servizi (elettricità, trasporti, ecc.).

Quando si cede un'area ad uno speculatore utilizzando una congiuntura particolare economica è un conto, ma che la speculazione venga fatta attraverso una proprietà, un patrimonio dello Stato, conoscendo *a priori* le difficoltà cui si va incontro, è inaccettabile. Non possiamo, a mio parere, decidere secondo un calcolo astratto del Ministero della difesa, ignorando tutti gli inconvenienti che ne derivano. In passato vi sono state grosse speculazioni proprio per la costruzione delle cosiddette caserme funzionali. Sono in atto continui tentativi, più o meno riusciti, di speculazioni, che tutti gli italiani conoscono e che noi, da parte nostra, dobbiamo in tutti i modi evitare non approvando il disegno di legge al nostro esame nell'impostazione proposta.

T R A B U C C H I . Bisognerebbe, comunque, esaminare attentamente la situazione. Ci troviamo di fronte ad una serie notevolissima di immobili; se non sbaglio, ne abbiamo 23, di cui 6 a Napoli, 4 a Milano, 3 a Torino, 4 a Roma eccetera. Con una valutazione sommaria direi che possiamo calcolare un valore di qualche decina di miliardi. Bisogna infatti che noi teniamo conto dell'importanza di questi immobili.

Siamo perfettamente d'accordo su quello che ha detto il senatore Bosco: il Ministero della difesa non può rinunciare a questi beni, se non avendo altri beni corrispondenti. Così, è ovvio che quando lascia un ospedale bisogna prima che abbia ottenuto la costruzione del nuovo.

Si potrebbe, allora, seguire anche il sistema che qualche volta hanno seguito i comuni; si può benissimo dire al compratore

che egli deve creare l'ospedale nuovo in una determinata posizione e poi fare la permuta tra il nuovo e il vecchio, in modo che il compratore possa utilizzare i beni che acquista in un secondo tempo, ma prima debba fare una anticipazione.

Qui però le questioni diventano di doppia, anzi di triplice natura.

Innanzitutto vi è una questione molto semplice. Naturalmente, chi anticipa 100, 200, 500 milioni, non lo fa gratuitamente, ma lo fa, ovviamente, perchè deve guadagnare. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è questa: è interesse dello Stato di far sì che le cose avvengano in questa maniera, o piuttosto conviene, a noi Stato, prima costruire e poi vendere? Cioè, i denari del signor appaltatore Caio, tanto per dire un nome, ci costano meno o ci costano di più di quelli che ci può dare la Cassa depositi e prestiti o che ci possono venire da un prestito qualunque, al quale possiamo ricorrere?

Perchè è proprio un concetto di pura natura economica quello a cui ci dobbiamo mettere di fronte. Quando faccio fare al signor Caio l'ospedale e poi faccio la permuta, non posso pensare che Caio agisca per amore dei poveri che vanno dentro l'ospedale, ma devo pensare che egli agirà per guadagnare. Quindi, ci dobbiamo porre la prima domanda cui ho accennato.

Comunque, supposto che sia superato, per il momento, per mancanza di liquido o per altra ragione, il primo argomento di dubbio, c'è un secondo punto che dobbiamo guardare: come viene fatta di solito e come è prevista la operazione: il piano si attua nella seguente maniera, lo posso dire perchè ho una certa esperienza e so come si fa. Il Ministero della difesa dichiara che a lui occorre un nuovo ospedale per sostituirne un altro; allora predispone un progetto di massima ed incarica il Ministero delle finanze di fare un appalto. Ma, signori miei, l'appalto come si fa? Non si può fare un appalto a licitazione, perchè siccome si tratta di una permuta si stabilisce che in compenso di un certo stabile se ne vuole un altro; l'appalto non può essere che un appalto concorso, circa le modalità esecutive della nuova costruzione e così via.

Ora, un appalto concorso, lo sappiamo tutti, anche per esperienza, è il più pericoloso degli appalti, perchè naturalmente è facile dire che va bene un determinato progetto per un particolare insignificante magari di natura artistica perchè ha, ad esempio, le vasche da bagno con le righette celesti e invece quello con le vasche da bagno bianche non piace.

Allora, naturalmente non voglio dire che i funzionari delle finanze siano corruttibili, (per carità!); però, dico, anche nel *Pater noster* si recita *et ne nos inducas in tentationem*; così, come non voglio mettere in tentazione me, vorrei non mettere in tentazione i funzionari delle finanze.

Una terza domanda dobbiamo poi porci: è proprio necessario fare questo minestrone generale? Perchè qualche altra volta si è seguito il sistema della permuta: ma si è stabilito di fare il preliminare e portarlo poi all'approvazione della Commissione. Tante volte impieghiamo il nostro tempo ad approvare cose di poco conto!

Specie per i beni di Roma, quindi, si potrebbe fare una permuta come abbiamo fatto per i Carmelitani. I Carmelitani, infatti, costruiranno la casa per l'istituto scolastico; poi quando avranno fatto l'istituto scolastico, abbiamo autorizzato la permuta, e quindi abbiamo dato mandato al Ministero delle finanze di vigilare l'esecuzione del contratto approvato.

Mi dispiace che il senatore Bosco non sia presente in questo momento, ma purtroppo so come pensano i funzionari della Difesa. Essi hanno, naturalmente, la visione della difesa e per loro l'importante è, ricordiamolo, che venga fuori un ospedale bello e che sia corrispondente alle loro esigenze; che poi l'edificio sia costruito in un determinato posto, o un chilometro più lontano o più vicino, a loro non importa proprio niente, essi non si occupano di valutazioni tecniche e per loro non vi è differenza se l'immobile si trova nel quartiere Prenestino oppure sull'Aurelia antica. Importante per loro è che sia in un posto sicuro, difeso dalle incursioni aeree, ecc.

Pertanto, è facilissimo che il Ministero della difesa faccia una domanda non corri-

spondente a quello che è il valore effettivo degli immobili che offre in permuta.

Questo avviene di solito a coloro che non sono sul mercato, e i nostri funzionari della Difesa non sono sul mercato e non conoscono i valori delle aree; secondariamente, per gli organismi della Difesa la località in cui può venire costruito uno stabile rappresenta e può rappresentare il frutto di una valutazione di nessuna importanza, mentre dal punto di vista economico essa ha importanza notevole.

Fino ad ora abbiamo considerato i casi separatamente. Non vorrei che si scoprisse, poi, che — senza neanche la nostra volontà, meno che meno con quella del Ministero delle finanze, e del tutto estranea quella del Ministero della difesa, che è concentrata solo sulla necessità di avere degli immobili funzionali — si sviluppasse un fenomeno speculativo di quelli che fanno dispiacere anche a coloro che hanno approvato una cosa del genere, pur avendo dato la loro approvazione in piena buona fede.

Quindi, domanderei, quanto meno, che finchè non fossero meglio chiarite queste situazioni si potesse rinviare la discussione; il Sottosegretario di Stato per le finanze ci potrà dare ulteriori informazioni.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È difficile dare l'informazione che chiede il senatore Trabucchi e lo pregherei di specificare meglio. Evidentemente non posso chiedere se è incapace o meno il funzionario della Difesa, e se è corretto o meno quello delle Finanze. Anzi, francamente, manifesto la mia meraviglia per gli apprezzamenti fatti dal senatore Trabucchi nei confronti della pubblica Amministrazione.

Egli ha parlato in una forma dubitativa e scherzosa, come è sua consuetudine, ma ha dubitato della correttezza dei funzionari della Amministrazione, sia nei riguardi del Ministero delle finanze che di quello della difesa.

Nel provvedimento vi sono tutte le garanzie necessarie: c'è una gara pubblica, deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, eccetera. Vuole forse, il senatore Trabucchi, sostituire se stesso ai funzionari della Difesa?

Respingo qualunque sospetto o insinuazione e desidero che ciò risulti chiaramente a verbale.

Una trattativa privata avrebbe forse tutelato meglio gli interessi dell'Amministrazione, ma poichè essa avrebbe dato luogo a facili commenti è stata introdotta la forma della gara: essa sarà più laboriosa, ma formalmente più sicura. L'essenziale è avere le caserme.

Gli oratori si sono preoccupati dei Comuni, si sono preoccupati di una presunta speculazione, e non ci si è preoccupati della necessità della difesa del nostro Paese; è a questa che mira il disegno di legge.

B E R T O L I. Parlerò brevissimamente, ma vorrei dire che prendo in seria considerazione le argomentazioni esposte dal senatore Bosco, il quale ha detto che l'Amministrazione militare ha bisogno non solo di trasferire, ma anche di creare una serie di impianti più moderni e meglio dislocati, che corrispondono, *grosso modo*, agli immobili che si vogliono fare. C'è, però, una seconda esigenza, estremamente importante: dobbiamo cioè tenere presente che non possiamo lasciare gli immobili che occupiamo se non abbiamo a disposizione impianti nuovi, esigenza questa, dobbiamo riconoscerlo, che non si può mettere da parte.

Ora, in questo momento voglio considerare me stesso come un privato qualsiasi, un ingegnere. Devo fare questa operazione: voglio avere a disposizione degli edifici, dei servizi, eccetera, e d'altra parte, ho a mia disposizione un'altra serie di edifici e di aree di cui mi voglio liberare. Scusatemi, ma nessun ingegnere al mondo, nessun privato, farebbe l'operazione che viene qui proposta, nessuno al mondo!

È evidente che economicamente conviene trovare un sistema di finanziamento con un prestito o altro, e fare due operazioni separate; cioè, prima costruire gli edifici che occorrono e poi vendere gli altri. Infatti, sia la costruzione che la vendita si fanno in un mercato, il mercato degli appaltatori che ci costruiranno gli edifici, di coloro che vendono le aree nuove, e il mercato di chi vuole acquistare gli edifici vecchi.

Se congiungiamo le operazioni, evidentemente restringiamo il mercato su cui è possibile fare l'operazione, quindi il numero di coloro che sono disposti a concorrere sarà più limitato; di qui sorge la possibilità di una speculazione da parte di quelli che fanno l'operazione (perchè a loro interessa farla) e che potremmo invece evitare con due operazioni distinte.

Ora, credo che lo Stato non sia in condizione di non avere altre soluzioni.

Si potrebbero, ad esempio, emettere prestiti e poi vedere come risolvere la cosa negli esercizi futuri; comunque, sono soluzioni che ovviamente non posso studiare ora, perchè devono essere ben ponderate.

A priori, però, posso dire che la maniera peggiore, dal punto di vista economico, per lo Stato, di effettuare questa operazione necessaria, è proprio quella proposta dal disegno di legge in esame, motivo per cui non mi sento di dare ad esso, così come è formulato, la mia approvazione.

R O D A . Penso che le osservazioni fatte dal senatore Bosco, in aggiunta a quelle chiarissime del relatore, senatore Conti, hanno determinato un argine alla discussione, perchè, a mio parere, avrebbero determinato alcune precisazioni, cui mi voglio riferire.

Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulle utilità del provvedimento in discussione.

Si tratta, voglio chiarire, di ben 27 immobili, di cui 9 in Roma, 3 in Bologna, 2 in Firenze, 3 in Torino, 4 in Milano e 6 in Napoli; 27 immobili, quindi, situati nelle principali città d'Italia. Comunque non è tanto l'entità economica di questi carrozzoni che preoccupa, quanto la finalità.

Vorrei fare una considerazione di carattere molto semplice, e mi attengo ai quattro immobili che sono oggetto di permuta, situati in Milano, di cui leggiamo i nomi al punto 8 dell'allegato unito al disegno di legge: Caserma Carroccio, Magenta, XXIV Maggio e Montebello.

Poichè si tratterà, evidentemente, in un secondo tempo, di abbattere le caserme, dirò

che queste quattro aree si trovano in zone centralissime della città, essendo entro il perimetro della prima circoscrizione, aree centralissime, ripeto, il cui valore in commercio supera oggi di gran lunga le lire 100.000 al metro quadrato.

Quindi, vi sarà questa permuta, perchè queste quattro caserme non sono più razionali, d'accordo, e la difesa del nostro Paese esige, giustamente, delle caserme che non siano delle catapecchie, perchè ci vanno dentro i figli del popolo e hanno diritto di dormire in camerate decenti. Giustissimo!

Ma allora, se vogliamo legiferare con cognizione di causa, si tratta, e chiaro, di stabilire quale indirizzo di politica amministrativa, di politica fondiaria, anche, deve tenere oggi il nostro Ministero della difesa.

Contesto che il Ministero della difesa abbia il diritto di scegliersi da sè questa politica, che deve invece essere rimessa alla decisione del Parlamento; è il Parlamento che deve stabilire i requisiti cui dovranno corrispondere le caserme, e il loro numero. È solo il Parlamento, non è l'esercito repubblicano che deve stabilire quale linea di politica si dovrà tenere d'ora in poi! Allora, il sottrarre alla discrezionalità del Parlamento la scelta di questo tipo di politica, è già una menomazione, veramente, che si fa al Parlamento e che io respingo in modo drastico, categorico e preciso.

Comunque, supererei queste considerazioni, che mi sembrano già sufficienti, di menomazione del Parlamento (e il Parlamento si menoma in mille maniere, ognuna delle quali è tale da farci riflettere), fatte dal collega Fortunati e che io condivido, tutte le altre eccezioni sollevate poc'anzi se mi si desse una dimostrazione soddisfacente che dal punto di vista economico, della convenienza, questo è l'ottimo.

E ritorniamo al caso specifico, cioè ai quattro immobili di cui al punto 8 dell'allegato, siti in Milano e dei quali ho conoscenza diretta. Si parla di permuta; quindi bisognerà trovare non chi vuole comprare questi quattro immobili, perchè di acquirenti di queste quattro aree ve ne potrebbero essere moltissimi, in Milano, ma bisogna trovare quello

che sia disposto, anche, a costruire preventivamente una caserma. Allora, è chiaro che restringendosi l'area di coloro che comprano e che sono contemporaneamente acquirenti e venditori, noi restringeremmo la speculazione che già si fa, in atto, da chi compra, alla speculazione che farà colui che costruisce.

Perchè se troviamo cento persone disposte a comprare e a mettersi in gara tra loro ...

B E R T O L I . . . indipendentemente dalla onestà dei funzionari.

R O D A . . . ne troveremo solo tre o cinque, al massimo, disposti contemporaneamente a comprare ed edificare. Dovremo, praticamente, trovare la qualità di compratore e costruttore insieme.

Questo è aberrante, e io mi oppongo con tutte le mie forze.

F R A N Z A . Mi sembra che su alcuni punti vi sia concordanza di pareri tra i membri della Commissione. Infatti, si ritiene indispensabile trasferire gli immobili dai nuclei urbani centrali alle zone periferiche, e si è anche d'accordo sulla necessità di procedere ad un rammodernamento degli impianti, delle attrezzature, che devono rispondere alle nuove esigenze militari.

Posto che tutti siamo d'accordo su queste finalità, come pure sulla esigenza di contemporaneità della disponibilità dell'immobile dismesso, e della disponibilità del nuovo immobile, resta da esaminare se il disegno di legge in esame risponda alle finalità che tutti, insieme e d'accordo, vogliamo raggiungere.

Col disegno di legge si autorizza l'Esecutivo a provvedere, in conformità al provvedimento stesso, a riammodernare le attrezzature e a dislocare in periferia gli stabili. Evidentemente è questo un compito, senatore Roda, dell'Esecutivo e non del Legislativo; è l'Esecutivo che deve provvedere alla buona ubicazione degli immobili ed impianti militari, deve provvedere alle attrezzature e vigilare sulla bontà di esse, in relazione alle necessità di ordine militare. Quindi, direi che non viene sottratto al Parlamento un

campo specifico della propria autonoma attività legislativa; si tratta di un disegno di legge che dà all'Esecutivo il compito di provvedere, secondo finalità d'Istituto.

Allora dichiaro che, se si respinge questo disegno di legge, bisognerebbe trovare un'altra soluzione, la quale consenta all'Amministrazione della difesa di avere, nello stesso momento in cui aliena gli immobili, la disponibilità di altri con le medesime attrezzature.

Ora, la proposta del senatore Roda e degli altri colleghi intervenuti nella discussione, fatta eccezione per i senatori Trabucchi e Bosco, presenta un lato che è degno di considerazione. Sostanzialmente si dice: coloro i quali, a seguito dell'aggiudicazione per pubblica gara, saranno tenuti a costruire gli immobili, a costruire e a trasferire le attrezzature, dovranno fare un certo conto economico, ed il valore degli immobili da alienare subirà un deprezzamento.

Ma se volessimo guardare la questione sotto l'aspetto opposto, il ragionamento sarebbe lo stesso, perchè nel caso in cui lo Stato volesse vendere gli immobili ed assegnare un termine per il possesso di fatto e di diritto degli immobili stessi, il conto economico da parte di coloro che andranno ad acquistare riproporrà, più o meno, lo stesso metro di valutazione.

Naturalmente, colui che acquista ai pubblici incanti dovrà considerare che, per molti anni, immobilizza somme rilevanti.

Ecco perchè, se si prescinde da un non giustificato sospetto di eventuali traffici marginali intorno a queste compravendite e se si attribuisce allo Stato, come è nostro dovere fare, una specchiata moralità, non dovremmo trovare ragioni tali da dover respingere il disegno di legge all'esame.

Infatti, solo una parte andrebbe modificata, quella relativa alla permuta, tenuto conto del valore dell'immobile alienato. Perchè sostanzialmente qui si dice che in tanto si potrà aggiudicare l'immobile, in quanto il prezzo di vendita sarà pari all'importo della spesa destinata al nuovo immobile da costruire in sostituzione del vecchio.

Se modificiamo questo punto e contempliamo un margine di vantaggio eventuale,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

se ci sarà, per lo Stato, allora la questione si supera.

Questo provvedimento, non lo dimentichiamo, ha la finalità di dare all'Amministrazione della difesa la disponibilità immediata di un immobile e delle attrezzature nel momento stesso in cui dismette l'altro.

Ecco perchè mi sembra cosa saggia accantonare la discussione del disegno di legge e per intanto la Commissione finanze e tesoro potrà studiare una soluzione, o nell'armonia di questa legge, o secondo i concetti tradizionali di vendita a termine, per poter consentire all'Amministrazione della difesa di costruire i nuovi impianti.

PRESIDENTE. A me sembra che un rinvio dell'esame di questo provvedimento, per motivi obiettivi, sia forse consigliabile.

CONTI, relatore. Si potrebbe allora rinviare la discussione alla settimana prossima.

PRESIDENTE. Ho detto che mi parrebbe opportuno il rinvio, per un punto di vista obiettivo, e spiego meglio.

L'Amministrazione militare ha stabili che non servono più nello stato in cui sono, e vuole averne altri funzionali ed adeguati alle moderne esigenze.

Con questo disegno di legge si autorizza il Ministero della difesa ad addivenire a permutate di stabili che ha, con altri che devono essere costruiti per gli stessi scopi.

La domanda che mi pare di avere raccolto dalle osservazioni fatte è la seguente: in un contratto di permuta, quale garanzia abbiamo che gli stabili ceduti corrispondano al valore di mercato?

Perchè, se c'è un'asta, allora si capisce una gara di vendita; se mi voglio liberare di uno stabile lo metto in vendita e vi sarà chi offre 100, chi 200, chi 300, quindi siamo a prezzo di mercato. Ma se devo fare una permuta, evidentemente sono pochi quelli che potranno concorrere, essendo limitato il numero di coloro che possono comprare e costruire.

TRABUCCI. Ma la scelta come avviene? Su quale base? Se si dice che si vuole un edificio al posto di un altro, sarà la stessa cosa!

PRESIDENTE. Per rispondere, quindi, a questo dubbio che è sorto nella discussione, viene spontanea la domanda se non convenga costruire gli stabili nuovi di cui si ha necessità; e nel contempo, o subito dopo o contemporaneamente, si vendano quelli vecchi, ma si vendano liberamente sul mercato (e questa mi pare sia l'idea del senatore Bertoli), con la probabilità che in sede di mercato si possa realizzare un prezzo certamente superiore a quello che si realizzerebbe con la permuta.

Farei, pertanto, questa sommissa proposta, che cioè sia rimandata la discussione, non per fare introspezioni sulla maniera in cui queste cose possono avvenire, sulla competenza specifica, tecnica, economica del Ministero della difesa od altro, ma unicamente per esaminare quei punti che hanno destato perplessità e per vedere se, per esempio, non convenga innanzi tutto separare queste questioni, se non convenga, piuttosto, esaminarle una alla volta, in maniera da poter deliberare forse più rapidamente, con tutte le garanzie che può dare l'esame da parte della Commissione finanze e tesoro, come pure della Commissione della difesa su ciascun contratto.

Ma, soprattutto, è da esaminare se con un sistema diverso da quello della permuta non si riesca a realizzare dalla vendita una cifra maggiore. È questa una domanda di carattere tecnico-economico alla quale non posso rispondere ora, ma che mi sembra degna di essere considerata.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il Presidente ed anche alcuni dei commissari di avere espresso il concetto che nell'esame di questo provvedimento bisogna astrarre completamente da giudizi marginali circa la possibilità di corruzione (come è stato prima accennato, e non lo posso tacere) e circa la supposta incompetenza degli organi dello Stato a definire nel miglior modo questa situazione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

Naturalmente, un approfondimento della discussione è sempre utile, per cui il Governo non si oppone ad un rinvio della discussione stessa. Peraltro, richiamo l'attenzione della Commissione sull'urgenza di provvedere a certe esigenze. A mio avviso, l'indirizzo che dovrebbe tener presente la Commissione è quello della necessità di tutelare, in modo assoluto, il Ministero della difesa che, fra i suoi compiti, ha quello preminente della difesa del nostro Paese. Questo non bisogna dimenticarlo e deve essere il movente della nostra decisione, al di sopra di qualsiasi altra osservazione.

Ora, il Ministero della difesa ha profondamente esaminato questo problema e si è trovato di fronte a difficoltà derivanti dal bilancio della Difesa, le cui possibilità non permettono, oggi, di stanziare quel numero di miliardi che sarebbe necessario per costruire preventivamente queste caserme, questi edifici, questi stabilimenti, in un luogo che sia al di fuori del centro della città e risponda a tutti gli altri requisiti. Questa difficoltà di bilancio non deve essere dimenticata, perchè è proprio il movente del provvedimento che stiamo esaminando.

Se la Commissione riuscirà a trovare il mezzo di fornire la copertura di questo disegno di legge, l'inconveniente sarebbe superato, ma fino a che non si trova, non so quali potrebbero essere le altre soluzioni.

P R E S I D E N T E . Quando conosceremo l'importo massimo, forse potremo anche trovare la copertura.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei aggiungere che il Ministero della difesa, per costruire questi immobili fuori della cinta della città, in luogo più adatto per le finalità e le necessità della difesa, dovrà addivenire, indubbiamente, quando non possa ottenere diversamente il terreno, a delle espropriazioni.

Ora, la Commissione ben comprende le difficoltà e le remore che comporterebbe, per l'attuazione di questo provvedimento, il dover fare anche dei giudizi di esproprio, con tutte le conseguenze relative, le opposizioni e così via.

Ecco perchè, poco fa, ho detto che la Commissione, nel decidere, deve aver presente l'urgenza di provvedere, trovando la soluzione migliore e non dimenticando sia le difficoltà di bilancio, sia le difficoltà che provverranno dal ritrovamento di terreni, il che vuol dire, a mio avviso, rimandare di parecchi anni la risoluzione di questo problema. Nel suo senso di responsabilità la Commissione vedrà se sia il caso o meno di appor-tare al provvedimento modificazioni tali da capovolgerne il senso, e se si dovrà, eventualmente, fare per ciascuna caserma o immobile un disegno di legge.

Se così fosse credo che il problema non si risolverebbe troppo facilmente nè rapidamente.

E finisco con lo stesso concetto con cui ho iniziato, che cioè la tutela della difesa deve essere il concetto preminente e motore delle decisioni della Commissione; voglio ancora aggiungere che la nostra Costituzione prevede che le maggioranze parlamentari diano fiducia al potere esecutivo, finchè esiste questa fiducia, e gliela neghino qualora non vi sia più fiducia.

Ora, una certa fiducia nella scelta della caserma, nella scelta del posto, nel farla in un modo piuttosto che in un altro, credo che si potrebbe anche accordare!

La divisione dei poteri è uno dei concetti essenziali, perchè ciascuno deve assumere le proprie responsabilità; si deve, pertanto, lasciare al potere esecutivo il diritto e il dovere, che ha, di fare atti che sono propri del potere esecutivo. Ed è certo che rientra nel potere dell'Esecutivo la scelta di questi terreni per fare le caserme e il fare tante caserme quante sia necessario, una volta approvato il bilancio del Ministero della difesa nei suoi stanziamenti generici.

B E R T O L I . Ma si possono pure esprimere le proprie opinioni!

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì, ma lasciando all'Esecutivo quello che è il compito dell'Esecutivo!

F O R T U N A T I . Non parliamo di remora! Per taluni degli immobili in discus-

sione, sono più di dieci anni che le Amministrazioni comunali ne chiedono la disponibilità!

O L I V A . A questo punto della discussione, vorrei proprio portare una nota distensiva, in quest'atmosfera che si è venuta un po' infuocando. Il problema che si sta esaminando ha suscitato determinate osservazioni, ed il fatto che esse siano state condivise da membri della maggioranza, sul piano tecnico, ha la sua importanza.

Ma, come volete che il rappresentante del Governo si senta fare tutte quelle osservazioni che si è sentito fare, non contro la sua persona, ovviamente, ma contro l'amministrazione dello Stato (e che a lui sono sembrate un po' esagerate), per amore di obiettività, come volete, dico, che non abbia a reagire affermando quello che è il suo concetto?

Ora, non voglio fare qui difese di ufficio, ma faccio presente che in questa sede abbiamo parlato con molta libertà, proprio nella ricerca delle soluzioni migliori e del miglior metodo da seguire, anche quando questo non coincideva, potrei dire, con un naturale schieramento da una parte contro uno schieramento dell'altra parte; abbiamo sempre collaborato.

Quando l'onorevole Sottosegretario Piola dice che, più o meno, l'opposizione fa, per una sua ragione di impostazione politica, la discussione degli stanziamenti del bilancio della difesa, dice cose storiche. E questo non disonora nessuna, perchè egli non vuol dire con questo che i colleghi che ci siedono di fronte vogliono con ciò indebolire la difesa del Paese. Essi vogliono solo affermare la prevalenza di certe spese, che ritengono più sociali, su delle altre; quindi non c'è da offendersi.

Allora, egli ha detto: siccome fate sempre questa battaglia, se noi, secondo l'idea del Presidente, troveremo i fondi, o chiederemo che siano aumentati i fondi del bilancio della Difesa, per costruire queste caserme, voi avrete motivo di dire che il bilancio è diventato troppo pesante; e, sotto il profilo generale, comprometterete una esigenza che voi stessi riconoscete.

E, con tutto il rispetto dovuto al nostro Presidente, in questo caso, mi permetterei anche io delle perplessità.

Con tutte le difficoltà che dobbiamo affrontare nel reperimento di coperture ed altro, possiamo veramente rifiutare questo mezzo di compensazione tra un onere e un vantaggio?

Vediamo, allora, se siamo d'accordo sugli scopi da raggiungere; se siamo d'accordo su questi, il resto è una questione tecnica, si tratta soltanto di ricercare il modo migliore per attuare quei determinati scopi.

Il Ministero suggerisce una soluzione, sul piano tecnico, e credo che il Governo non si possa lamentare se vengono fatte dalla Commissione alcune osservazioni.

È anche giusto, però, d'altra parte, sentirsi dire che non ci si deve sostituire ai tecnici, perchè una cosa è valutare tecnicamente una situazione e una soluzione, ed altra cosa è rivendicare al campo legislativo quella che è attuazione pratica e diretta di determinate situazioni tecniche.

La Commissione è in grado di dare suggerimenti diversi, di una diversa soluzione? Allora, in tal caso, vorrà dire che la Commissione proporrà degli emendamenti.

Mi sembra, pertanto, che sul rinvio potremmo essere d'accordo (e pregherei il collega Bertoli di non prolungare la cosa) ed anche il Governo ha aderito a tale richiesta.

Mettiamo sul piano della ricerca di una diversa soluzione tecnica, collaboriamo, ma collaboriamo veramente, e bisogna che non esca dalla Commissione una interpretazione per cui il rinvio sia stato deciso sotto il pretesto di una insufficienza tecnica, mentre in realtà si è ottenuto di sabotare o ritardare la soluzione di un problema che, obiettivamente, deve essere affrontato, salvo studiare la migliore soluzione.

Facciamo tutti, allora, uno sforzo, per superare un atteggiamento che, veramente, danneggerebbe il buon nome della Commissione.

B E R G A M A S C O . Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se non ritiene utile esaminare la possibilità di scindere questo disegno di legge in più parti, a seconda dei vari casi in questione. Infatti, la ragione che, a mio avviso, soprattutto deve prevalere,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

53ª SEDUTA (18 febbraio 1960)

è quella economica, della convenienza, cioè, di effettuare questa permuta o piuttosto di vendere e ricostruire con due operazioni distinte.

Ora, una soluzione può dare risultati diversi in un caso piuttosto che in un altro, perchè in molti casi (e l'ho visto in situazioni di altro genere) vi è l'utilità, per un ente, di alienare l'area e ricostruire, in altri casi questo può, invece, implicare una perdita.

Per questo mi sembrerebbe opportuno esaminare la situazione più dettagliatamente.

PRESIDENTE. Ritengo anche molto importante l'osservazione che l'onorevole Piola ha fatto nell'ultima parte del suo intervento; si deve tener conto del fatto che, non facendo le permuta, si va incontro a lunghissime procedure di espropriazione.

BERTOLI. E i privati, poi, sarebbero più bravi del Ministero della difesa nel reperimento delle aree?

PRESIDENTE. Bisognerà vedere anche questo.

Ancora una volta, pertanto, pregherei i colleghi di voler consentire il rinvio della discussione, per le obiettive considerazioni fatte, in sede di valutazione tecnica, sia per il tipo di operazione che dovrà effettuarsi, sia per la suddivisione del disegno di legge.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Faccio comunque presente che è vivo desiderio del Governo che il rinvio sia a breve termine.

RODA. Poichè prima di affermare una cosa bisogna esserne certi, penserei di fare un sopralluogo in una, almeno, delle caserme di Milano; infatti, nel caso in cui queste caserme fossero vuote, non usate, cadrebbe quella concomitanza di funzionalità, cioè la necessità di creare uno strumento nuovo prima di buttare giù quello vecchio.

Per questo, chiederei il rinvio dell'esame, per qualche giorno, onde avere la possibilità di andare a Milano e vedere come realmente stanno le cose.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Posso anche io interpellare gli uffici

e far fare questa indagine! Questa è la solita fiducia!

TRABUCCHI. Vorrei ancora richiamare l'attenzione della Commissione sulle domande che ho fatto; e cioè, innanzi tutto, se è possibile scindere il disegno di legge, secondariamente se si può evitare quel sistema dell'appalto concorso, così come è previsto, e con questo desidererei chiarire che non ho detto di avere poca fiducia nei funzionari della Difesa, ma ho inteso semplicemente dire che i funzionari della Difesa hanno le loro esigenze. Non so come si possa fare l'appalto concorso, quando il funzionario della Difesa dice che al Ministero occorre l'ospedale in quel determinato posto. Di ospedali non possiamo darne due, l'appalto si deve fare per quel certo ospedale, secondo il piano di massima.

Perciò ho rilevato che gli interessi della Difesa sono interessi non destinati a realizzazioni economiche, ma concentrati solo sulla difesa. Nessuno vuole sindacare, ma, evidentemente, non è possibile fare appalti su possibilità che risultano ispirate da concetti diversi da quelli economici.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. E il progetto di massima chi lo dovrebbe fare?

TRABUCCHI. Non si può fare un appalto quando è stato fatto un progetto di massima! Come si potrebbe?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si fa il solito bando di concorso, la solita gara; si dice che va costruita questa caserma, con quelle determinate modalità, e si indica il prezzo base.

TRABUCCHI. Niente prezzo base, c'è la permuta.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ma per quell'edificio ci sarà pure un suo prezzo!

TRABUCCHI. No, si tratta di una permuta; così, si fa un progetto di massima,

per un ospedale, ad esempio, di cinquanta stanze, e le varie ditte concorrenti presenteranno diversi tipi di ospedale da cinquanta stanze.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si dirà, allora, che invece di specificare che sia di massima, bisognerà essere più precisi.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, accogliendo la proposta fatta da me, dal senatore Oliva e da altri colleghi, il seguito della discussione di questo disegno di legge si intende rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni » (799) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento delle tassazioni riguardanti l'imposta di ricchezza mobile a carico di soggetti tassabili in base al bilancio, l'imposta sulle società e l'imposta sulle obbligazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERGAMASCO, *relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati il 12 novembre 1959, ha per oggetto l'assestamento della tassazione in materia di ricchezza mobile a carico dei soggetti tassabili in base a bilancio, di imposta sulle società e di imposta sulle obbligazioni.

Il testo unico 29 gennaio 1958 stabilisce che le imposte dirette siano dovute per periodi non più corrispondenti agli esercizi finanziari, ma, per i soggetti tassabili in base al bilancio per la imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e per le imposte sulle società e sulle obbligazioni, per periodi corrispondenti all'esercizio sociale, negli altri casi fissando il periodo costituito dall'anno solare.

Il raccordo fra i due sistemi è avvenuto, nel caso del ragguaglio ad anno solare considerando il secondo semestre 1959 come periodo autonomo. Nell'altro caso, escluso per il secondo semestre 1959 il carattere di periodo autonomo, non si provvede al raccordo e si precisa soltanto che per quei soggetti che chiedono l'esercizio nel primo semestre dello anno, l'iscrizione a ruolo per l'esercizio 1959-1960 si farà sulle risultanze dell'esercizio sociale chiuso nel primo semestre del 1959. Ma, nel momento in cui si riafferma che il periodo di imposta corrispondente all'esercizio sociale, si deve eliminare la contraddizione esistente fra tale principio ed il secondo comma dell'articolo 2 del decreto presidenziale 4 novembre 1951, correggendo la riduzione della applicazione di tale secondo comma nella tassazione degli esercizi chiusi nel 1952. Dispone, infatti, tale secondo comma che per le società e gli enti tassabili in base a bilancio, « la tassazione definitiva di conguaglio sarà eseguita: a) per il primo semestre 1952, sulla metà dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952; b) per l'esercizio finanziario 1952-53, sull'intero ammontare dei redditi definitivamente accertati in base ai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario suddetto ». Ne consegue che i soggetti il cui esercizio si è chiuso nel primo semestre del 1952 sono stati tassati per ricchezza mobile su imponibili corrispondenti a metà dei redditi conseguiti nell'esercizio medesimo, mentre quelli il cui esercizio si è chiuso nella seconda metà dell'anno sono stati tassati per imponibili corrispondenti ad una volta e mezzo i redditi annuali. Questo per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile.

Analoga è la situazione per quanto concerne l'imposta sulle società e sulle obbligazioni. Anche qui infatti la legge ordinaria 6 agosto 1954, n. 603, agli articoli 21 e 22 prevedeva che le imposte pagate dai soggetti per il primo semestre 1954 fossero la metà di quelle considerate sulle risultanze dell'intero esercizio, ancorchè questo non avesse compreso alcun periodo di tempo ricadente nel semestre stesso, o avesse compreso un periodo di tempo superiore ai sei mesi.

Al fine di correggere tali sperequazioni, con il disegno di legge in esame si dispone, all'articolo 1, che le disposizioni degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applichino anche agli esercizi chiusi anteriormente al 1º gennaio 1960. Non è un fatto nuovo, in quanto si riallaccia al sistema che preesisteva, ossia rappresenta un ritorno.

Gli articoli 2 e 3, poi, sono consequenziali al principio sopra affermato e prevedono la riliquidazione rispettivamente dell'imposta di ricchezza mobile e di quella sulle società e le obbligazioni. Gli articoli 4 e 5, infine, prevedono le modalità per i pagamenti e per i rimborsi. I recuperi saranno ripartiti in 4 anni, i rimborsi in 8.

Difficile calcolare gli importi agli effetti del bilancio, poichè mancano i dati per quanto riguarda i recuperi.

Per quanto riguarda i rimborsi si pensa, agli effetti della ricchezza mobile, a circa 28 miliardi, oltre 9 di addizionali, con un onere di circa 3,5 miliardi all'anno.

Agli effetti della imposta sulle società e obbligazioni, tenendo conto che non sempre le società hanno pagato il semestre in più, si pensa a circa 22 miliardi, corrispondenti a 2750 milioni all'anno.

È indubbio che è stato percepito un semestre in più. I vantaggi per l'Erario comunque derivano dal fatto che si restituisce quel semestre percepito in più in 8 anni, senza interesse; quindi il gettito della ricchezza mobile sulle società ha subito e continua a subire un forte aumento.

Per tali motivi, il relatore propone la approvazione del disegno di legge in esame.

FORTUNATI. Ma, da che cosa scaturisce la necessità del rimborso?

BERGAMASCO, *relatore*. Da un errore nella tassazione dei redditi effettivamente conseguiti negli esercizi sociali chiusi nel corso dell'anno 1952 in base al decreto presidenziale del 4 novembre 1951, n. 1582. Infatti, in pratica si è verificato che, per applicare la innovazione coloro i quali chiudevano l'esercizio nella seconda metà dell'anno hanno finito per pagare l'imposta su 18 an-

zichè su 12 mesi, mentre coloro che chiudevano l'esercizio nella prima metà dell'anno hanno pagato su un semestre soltanto.

RODA. Mi ricordo che nel 1951, dopo l'approvazione del decreto presidenziale numero 1582, ci fu una sollevazione da parte di tutti gli enti interessati, appunto perchè si creò una sperequazione nel sistema di passaggio della tassazione da anno finanziario ad anno solare. Ragione per cui, mentre prima, per i soggetti tassabili in base a bilancio, l'imposta era calcolata sull'esercizio chiuso due anni prima, ossia la tassazione per il 1952 era fatta, per esempio, calcolandola sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1950, con l'entrata in vigore della nuova legge si è prodotto un duplicato d'imposta per quanto riguarda il primo semestre. Questo sul piano tecnico, e stia tranquillo l'amico Fortunati che effettivamente si è prodotto il grave inconveniente; motivo per cui ritengo di dare il mio assenso alla approvazione del disegno di legge sempre sul piano tecnico, indipendentemente quindi da ogni altra considerazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per comprendere con chiarezza il contenuto e le finalità del disegno di legge in esame — il quale ha un carattere squisitamente tecnico, ma costituisce ad un tempo un atto di assestamento tributario e di giustizia — è necessario avere presenti alcune norme legislative, il loro susseguirsi e la loro decorrenza.

Non leggo compiutamente i relativi testi perchè sono stati già più volte citati nella discussione; li accenno solamente: 1) L'articolo 18 della legge 1º gennaio 1951, n. 25. Le disposizioni di tale articolo sono applicabili a far corso dall'esercizio finanziario 1952-53. 2) Il decreto 4 novembre 1951, n. 1582. Dalla applicazione di queste due disposizioni è derivata una vera e propria discriminazione fra i medesimi soggetti tassabili in base a bilancio, in relazione al semplice fatto della data di chiusura dei loro esercizi sociali, e più precisamente: nel caso di bilancio chiuso nel secondo semestre del 1952, il reddito prodotto nell'esercizio sociale di quell'anno è stato tassato una prima volta per metà con rife-

rimento al primo semestre, ed una seconda volta con riferimento all'esercizio finanziario 1952-53. Nel caso invece di bilanci chiusi nel secondo semestre 1952, una metà del reddito è stata tassata con riferimento al primo semestre 1952, mentre per l'esercizio finanziario 1952-53 è stato preso in considerazione il bilancio chiuso nel primo semestre 1953, con l'effetto finale che l'altra metà del reddito sociale 1952 è rimasta esente da imposta. 3) La legge 6 agosto 1954, che ha introdotto l'imposta sulle società e sulle obbligazioni, legge che ha avuto decorrenza dal 1º gennaio 1954. 4) Il testo unico delle imposte dirette, il quale all'articolo 3 muta il sistema di riscossione delle imposte dirette, introducendo il periodo di imposta, che è costituito dall'anno solare, con eccezione per altro per gli enti tassabili a bilancio, per i quali il periodo di imposta è costituito dall'esercizio sociale; la decorrenza è dal 1º gennaio 1960.

Dal complesso di queste disposizioni, che hanno dato luogo, come ho detto, a dubbi e discriminazioni ingiuste, è nata la necessità del disegno di legge in esame, per raccordare i vari sistemi: esercizio finanziario, esercizio sociale, anno solare e periodo di imposta.

L'articolo 1 stabilisce che il principio posto nel testo unico — secondo il quale nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile *A* e *B*, sulle società e sulle obbligazioni nei confronti degli enti tassabili a bilancio il periodo di imposta è costituito dall'esercizio sociale e l'imposta si commisura sui presupposti che si sono verificati nell'esercizio sociale stesso — vale anche per il passato, oltre che, s'intende, per il futuro.

Conseguentemente, si dovrà provvedere — sono le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 — ad una riliquidazione dell'imposta suddetta. Dal che deriveranno rimborsi o accertamenti di maggiore imposta, e precisamente dovranno pagare un supplemento d'imposta di ricchezza mobile per il primo semestre 1952 le società che chiudono il bilancio nel primo semestre, mentre lo Stato e gli altri enti impositori dovranno effettuare un rimborso a società ed enti che chiudono il bilancio nel secondo semestre dell'anno.

A regolare questo rimborso provvede l'articolo 5, mediante un accreditamento di un

ottavo della somma da restituire in conto dell'imposta dell'anno e così per otto anni.

I rimborsi sono subordinati alla presentazione delle domande. Analogamente per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni, essendosi fatto nel 1954 riferimento a bilanci chiusi nel 1953.

Il disegno di legge, la cui urgenza è evidente, merita pertanto l'approvazione della Commissione finanze e tesoro del Senato, così come l'ha avuta dalla Camera dei deputati.

FORTUNATI. Secondo me, qui si confonde il punto di riferimento con il pagamento, che sono cose completamente diverse. Non è che per un anno sia stato chiesto due volte il pagamento, ma è stato preso un anno due volte come punto di riferimento, il che è una cosa diversa. Il problema infatti è questo: siccome l'imposta viene stabilita ed è stata quindi pagata in base alle risultanze di bilancio, aver assunto due bilanci come termine di paragone porta caso mai a una maggiore precisione nella tassazione, ma non a un duplicato di pagamento dell'imposta.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. No, effettivamente si è avuto un maggiore o minore pagamento di imposta; di qui la necessità di restituire o ricuperare.

RODA. Il collega Fortunati può stare tranquillo: le cose stanno effettivamente come le hanno esposte il relatore e il Sottosegretario di Stato: ho avuto modo di accertarmene personalmente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1º gennaio 1960.

(È approvato).

Art. 2.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* liquidata secondo le norme dell'articolo 2 del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1582, sui bilanci chiusi nel corso dell'anno 1952 è nuovamente liquidata tenendo conto del periodo d'imposta costituito dall'esercizio sociale considerato dai bilanci medesimi.

La disposizione del comma precedente ha effetto anche per le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie indicati nello articolo 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

(È approvato).

Art. 3.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti nell'anno 1954.

Le imposte sulle società e sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo bilancio sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955.

Le società ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio dell'imposta sulle società e dell'imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rimborso debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per ciascuna imposta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dev'essere notificato dall'Ufficio delle imposte dirette, a pena di decadenza, l'avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'articolo 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B* e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'articolo 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle società e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria.

La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della società o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione.

Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari